

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 17
DEL 3 maggio 2012
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 18
DEL 2 maggio 2012

S O

17

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_SO17_1_LRE_9

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 9

Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di Bacino regionale.

Il **Consiglio regionale** ha approvato
Il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

Art. 1 soppressione dell'Autorità di bacino regionale

1. L'Autorità di bacino regionale, istituita dall'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:
 - a) nomina il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale, nonché ne definisce i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico;
 - b) approva il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale e della gestione commissariale, predisposti dal Commissario liquidatore;
 - c) detta le eventuali direttive per il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Commissario liquidatore predispone e trasmette alle Direzioni centrali competenti per materia:
 - a) entro sessanta giorni dalla nomina, lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, nonché la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, esistenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) entro novanta giorni dalla nomina, il bilancio di liquidazione dell'Autorità di bacino regionale al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e della gestione commissariale.
4. Il Commissario liquidatore assicura, altresì, l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

Art. 2 riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione subentra all'Autorità di bacino regionale nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla medesima data, nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili.
2. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
3. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Autorità di bacino regionale, in servizio il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito, nella categoria e posizione economica rivestite a tale data, alla Regione con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; il personale trasferito conserva l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento a eccezione della retribuzione correlata a incarichi o a particolari funzioni.
4. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 3 non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 3 modifiche alla legge regionale 16/2002

1. Alla legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14 formazione, approvazione ed efficacia

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di idraulica.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.>>;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<all'adozione dello stesso, l'Autorità di bacino regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica>>;

2) al comma 3 le parole <<l'Autorità di bacino regionale informa il Presidente della Regione, che>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Presidente della Regione>>;

c) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<2. Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed è approvato dalla Giunta regionale.>>;

d) al comma 4 dell'articolo 30 le parole <<previa deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale,>> sono soppresse.

Art. 4 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 16/2002;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

c) i commi 28, 29 e 30 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

d) la legge regionale 12 marzo 2009, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale);

e) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

f) i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

g) il comma 36 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 5 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 9991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per il trattamento economico del Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale".

2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddivisa in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di

992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio	capitolo	anno 2012	anni 2013 e 2014
11.3.1.1185	3550	383.146,44	574.719,66
11.3.1.1185	3561	34.320,00	51.480,00
11.3.1.1185	3551	45.632,00	68.448,00
11.3.1.1185	3552	5.545,60	8.318,40
11.3.1.1185	3553	1.067,88	1.601,82
11.3.1.1185	9670	127.829,68	191.744,53
11.3.1.1184	9650	39.363,37	59.045,05
11.3.1.5033	9645	24.846,03	37.269,04
Totale		661.751,00	992.626,50

4. All'onere complessivo di 2.647.004 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 661.751 euro per l'anno 2012 e di 992.626,50 euro per gli anni 2013 e 2014, derivanti dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2, comma 3, è iscritto lo stanziamento complessivo di 707.597,05 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 176.899,27 euro per l'anno 2012 e di 265.348,89 euro per gli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

entrata- unità di bilancio	capitolo	importo 2012	importo anni 2013-2014
6.1.204	1780	122.674,78	184.012,16
6.1.204	1781	54.224,49	81.336,73

spesa - unità di bilancio	capitolo	importo 2012	importo anni 2013-2014
12.2.4.3480	9880	122.674,78	184.012,16
12.2.4.3480	9881	54.224,49	81.336,73

Art. 6 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 aprile 2012.

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, è il seguente:

Art. 5 istituzione

1. Per i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge, secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione.
2. L'Autorità di bacino regionale ha sede nel comune di Palmanova.

Note all'articolo 2

-Il testo dell'articolo 2645 del codice civile è il seguente:

Art. 2645 altri atti soggetti a trascrizione

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari [c.c. 854, 1504] taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi [c.c. 2650, 2655; c.p.c. 555].

- Il testo dei commi da 14 a 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - Funzionamento della Regione

14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.

14 bis. Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14.

15. Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali.

16. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. (ABROGATO);

2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;

4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

4 bis. Per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;

1. nel caso di lavoratori socialmente utili;

2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria.

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione.

16.1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000

abitanti, possono, per gli anni 2011, 2012 e 2013, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purché non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.

16 bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province;

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 16/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 norme di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino regionale, contestualmente *all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica* impone misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini di cui all'articolo 4.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti dalla data di pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, *il Presidente della Regione* diffida l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, da indicarsi nella diffida stessa. Decorso inutilmente detto periodo, il Presidente della Regione adotta, con ordinanza cautelare, le necessarie misure a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropica, dandone comunicazione agli interessati.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 16/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 programmi triennali di intervento

1. I piani di bacino regionali sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenuto conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del Piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.

2. *Il programma triennale di intervento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di idraulica ed è approvato dalla Giunta Regionale.*

3. Nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, della legge 183/1989, i programmi triennali di intervento sono trasmessi, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'individuazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.

4. Le modifiche ai programmi triennali di intervento sono approvate con le modalità di cui al comma 2.

5. I programmi triennali di intervento costituiscono, per l'intero periodo considerato, obiettivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10/2002.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 16/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 utilizzi domestici

1. I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla Direzione regionale dell'ambiente.

2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al Comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il Comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente.

3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è segnalata al Comune entro trenta giorni dalla relativa dismissione, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. È fatto obbligo al proprietario o avente causa di sigillare la testata del pozzo, la cui efficacia è verificata dal Comune.

4. Al fine di emanare direttive tecniche sugli utilizzi domestici di cui al presente articolo, allo scopo di conseguire ogni possibile forma di risparmio della risorsa idrica sotterranea, la Direzione regionale dell'ambiente provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle Università degli studi, alla sperimentazione dei sistemi di emungimento uti-

lizzando pozzi esistenti di soggetti pubblici o privati, ovvero mediante la realizzazione di pozzi di studio. Le direttive tecniche di cui al presente comma sono emanate con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Autorità di bacino di rilievo nazionale.

5. Per la tenuta e l'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 la Regione impegna con apposito capitolo di bilancio somme annuali individuate con la legge finanziaria regionale.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 202

- d'iniziativa dei consiglieri Galasso, Narduzzi e Sasco, presentato al Consiglio regionale il 3 aprile 2012;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 4 aprile 2012, con parere della I Commissione permanente
- espresso parere favorevole della I Commissione permanente l'11 aprile 2012;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta n. 165 del 12 aprile 2012, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Galasso e, di minoranza, del consigliere Brandolin;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 267 del 19 aprile 2012.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2275/P dd. 26 aprile 2012

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali